ALLEGATO AL N° 1701/3
del 19/12/2018

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Varese
Ufficio territoriale di Gavirate
IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Fulvio Corona

STATUTO

"POLISPORTIVA BUDOKAI- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

Denominazione e sede

Art. 1) Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata: "POLISPORTIVA BUDOKAI – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" in breve "POLISPORTIVA BUDOKAI – ASD".
L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o delle organizzazioni internazionali, o degli enti di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo, nonché alla normativa del COPAS (Comitato Paritetico Attività Sociali della Commissione Europea).

Art. 2) L'Associazione ha sede in Ispra (Va), Via Esperia n° 467.

Finalità

Art. 3) L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'associazione non persegue scopi di lucro, vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di

interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

Art. 4) L'Associazione ha per scopo:

a) l'organizzazione e l'esercizio **di tutte le attività sportive dilettantistiche riconosciute**; a titolo esemplificativo e non esaustivo, la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo dell' AIKIDO, dello JUDO, del KARATE, del QI GONG, della SCHERMA, della GINNASTICA e delle discipline sportive collegate, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività sportive;
b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; utilizzare spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale;
f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
i) organizzare altre attività accessorie e propedeutiche alla attività sportiva (quali ad esempio: YOGA, DIFESA PERSONALE, ecc) che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

Durata

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Soci

Art. 6) Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto, i Regolamenti e le delibere adottate dal Consiglio Direttivo, e si impegnino a realizzarli.

Art. 7) L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere firmate dall'esercente la patria potestà che ha richiesto l'ammissione a socio del minorenne stesso. I genitori o il tutore che sottoscrivono la domanda rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8) La qualifica di socio dà diritto al socio:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
c) a godere dell'elettorato attivo e passivo (eleggere ed essere eletti) nelle elezioni degli organi direttivi. I soci minorenni non possono essere eletti. In loro vece vota il tutore che ha presentato domanda di ammissione a socio del minore.

Art. 9) La qualifica di socio obbliga il socio:

a) ad osservare lo Statuto;
b) a rispettare i regolamenti interni;
c) a rispettare le delibere degli Organi dell'Associazione;
d) al pagamento della quota associativa annuale;
e) al pagamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Il pagamento della quota annuale di cui al punto 4) del presente articolo, perfeziona la qualifica di socio; la quota associativa ed il contributo associativo annuale sono determinate con Delibera dal Consiglio Direttivo e ratificate poi in Assemblea Ordinaria in funzione dei programmi di attività, e sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art.10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per recesso, esclusione o causa di morte. Le richieste di recesso dall'associazione devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art.11) L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
b) che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dalla presentazione della domanda di ammissione a socio;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
d) che ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali, anche all'immagine dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri e viene comunicata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio interessato ad eccezione del caso previsto alla lettera 2) del presente articolo e devono essere motivate.

Il socio interessato può presentare ricorso contro il provvedimento di esclusione entro 15 giorni dalla data di ricezione della raccomandata con ricevuta di ritorno e chiedere la convocazione dell'Assemblea Ordinaria al fine di contestare i motivi dell'esclusione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea Ordinaria e sarà operativa, solo a seguito delibera dell'Assemblea Ordinaria che abbia ratificato il provvedimento di espulsione del Consiglio Direttivo, con conseguente annotazione sul libro soci.

Art.12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art.13) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Organi dell'Associazione

Art.14) Gli Organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l' Organo di Controllo - qualora eletto.

Art.15) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art.16) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Hanno diritto di voto tutti gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Per i soci minorenni vota il genitore che è stato delegato nella domanda di ammissione a socio del minore dall'altro genitore, o il tutore che esercita la patria potestà e che ha presentato la domanda di ammissione a socio del minore stesso.
È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. La convocazione delle Assemblee deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail e/o lettera cartacea, ed affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative e/o pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art.17) L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro il maggior termine del mese di febbraio dell'anno successivo per obblighi COPAS, per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico-finanziario e, comunque, entro 30 giorni dalla data della richiesta ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta per iscritto, da almeno un decimo degli associati purché in regola con i versamenti delle quote associative, o dal Collegio di Controllo (qualora eletto).

Art.18) L'Assemblea Ordinaria:

a) approva il rendiconto economico-finanziario di fine anno sociale;
b) approva il bilancio preventivo per il nuovo anno sociale;
c) elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendo il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti;
e) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di
f) interesse generale posto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o derivante dal presente Statuto.

L'Assemblea Ordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci in regola con il pagamento della quota associativa, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

Art.19) L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulla trasformazione, fusione dell'Associazione;
b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori;
c) delibera sulla modifica dello Statuto;
d) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno o derivante dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 75% dei soci in regola con la quota associativa e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci e delibera con la maggioranza di almeno 75% dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

Art.20) Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci dal segretario, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 30 giorni dopo l'approvazione, nella sede dell'Associazione Sportiva Dilettantistica previa rimozione di ogni elemento che possa violare la privacy dei singoli soci.

Consiglio Direttivo

Art.21) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto ogni tre anni dall'Assemblea dei soci. E' composto da un minimo di 4 ad un massimo di 4 membri più un

rappresentante di ogni sezione sportiva che compone l'associazione alla data dell'elezione, scelti fra gli associati maggiorenni verso i quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo, per l'assunzione dell'incarico.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo interno uno o più Vicepresidenti, un Segretario, un Tesoriere ed un Consigliere Responsabile per ciascuna sezione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su domanda di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo, o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o posta elettronica, o consegna a mano non meno di 8 giorni prima dell'adunanza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le sedute avvengono in un'unica convocazione e sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti, ovvero in mancanza di convocazione quando siano presenti tutti i suoi membri, e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, e se assente anche quest'ultimo da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della riunione. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per ordine e conto dell'associazione.

Art.22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

a) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il rendiconto economico e finanziario;
c) predisporre i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
e) deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
f) deliberare circa l'esclusione degli associati;
g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Art.23) Per ragioni di particolare urgenza o migliore efficienza il Consiglio Direttivo può assumere decisioni mediante procedura scritta via posta elettronica. Il testo della delibera ed il termine per il voto vengono trasmessi al Consiglio Direttivo a mezzo posta elettronica o lettera cartacea. La procedura è chiusa con il voto scritto a mezzo posta elettronica o lettera cartacea della maggioranza dei membri.
Le decisioni con procedura scritta sono verbalizzate dal segretario e sottoscritte dal Presidente ed inviate via posta elettronica o lettera cartacea ai membri del Consiglio Direttivo.

Art.24) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere di maggiore età, dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria entro 15 giorni e da tenersi entro i successivi 30 curando l'ordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo responsabile in toto di dolo, colpa grave, può essere revocato immediatamente dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio Direttivo siano colpevoli di dolo e/o colpa grave, questi devono essere immediatamente sospesi dall'incarico dal Consiglio Direttivo che provvederà alla Convocazione immediata dell'Assemblea Straordinaria per la ratifica.

Presidente

Art.25) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni tre anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art.26) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Segretario e Tesoriere

Art.27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

Art.28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili e il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Inoltre, provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e li predispone in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo.

Art.29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Art.30) Incarichi per attività di supporto amministrativo al Segretario e/o al Tesoriere potranno essere attribuiti anche a terzi, professionisti esterni all'associazione.

Organo di controllo

Art.31) L'Organo di controllo, quando imposto dalla Legge e/o quando deliberato dell'Assemblea dei soci, dovrà essere nominato con delibera dall'Assemblea dei soci, che ne stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento.

L'Organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto;
b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

c) verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
d) verifica che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida stabilite dall'assemblea.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle attività sociali.

Patrimonio ed esercizio sociale

Art.32) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) quote associative e contributi dei soci;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
c) eredità, donazioni e legati;
d) eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
e) contributi dell'Unione Europea e di organismi nazionali ed internazionali anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
g) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione;
h) eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Art.33) Il Fondo comune, costituito da eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'associazione, non potrà essere distribuito né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovrà essere utilizzato per il raggiungimento dei fini istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.34) L'esercizio sociale va dal 1° Settembre al 31 Agosto dell'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro il maggior termine del mese di febbraio dell'anno successivo per obblighi COPAS.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di manifestazioni, celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, l'Associazione redige, entro quattro mesi dalla chiusura dell'evento, un rendiconto specifico dal quale devono risultare le entrate e le spese relative all'evento.

Scioglimento

Art.35) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non soci.

Gli importi delle sovvenzioni "COPAS" non utilizzati dovranno essere restituiti all'Istituzione. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad Enti o altra Associazione che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art.36) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art.37) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento in quanto applicabili, alle norme del codice civile, alle disposizioni di legge vigenti, ed delle disposizioni dell'ordinamento sportivo.

Il presente Statuto è stato modificato ed approvato dall'Assemblea dei Soci del giorno 14 dicembre 2018